

SETTIMANA PARLAMENTARE

12 – 18 novembre 2012

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 13 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Senato – seduta del 13 novembre

Sul rimborso dell'Iva indebitamente pagata sulla Tia

Camera – seduta del 14 novembre

Sull'istituzione di una autorità per i servizi locali

Sugli incentivi per la creazione di centrali a biomasse

Sulla responsabilità solidale negli appalti

Sugli incentivi per la creazione di aziende dedite alla «green economy» 1

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Sindacato ispettivo

Camera – seduta del 13 novembre

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Carlo CICCIOLO (PDL). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere – premesso che: la legge n. 28 del 2012 prevede, all'articolo 2, che le sanzioni previste per la commercializzazione dei sacchetti di plastica per l'asporto delle merci decorrano a partire dal 1° gennaio 2014; si sta profilando una anticipazione del termine di cui sopra al 1° gennaio 2013; questa soluzione altera tutti i programmi produttivi di circa un centinaio di aziende che operano nel settore per un totale di circa 4 mila dipendenti ed un volume di affari che, considerando l'indotto ammonta, soprattutto in un periodo di crisi quale quello attuale, a cifre economiche estremamente significative; tale anticipazione creerà notevole ricorso agli ammortizzatori sociali (cassa integrazione e mobilità) nonché disoccupazione; la stessa legge n. 28 del 2012, all'articolo 2 contiene delle violazioni delle norme europee in vigore per le quali l'Unione europea in data 4 luglio ha notificato all'Italia formale richiamo con comunicazione di prevedibili sanzioni; in Italia esiste un'unica azienda produttrice di materiale alternativo, la Novamont di Novara che sarebbe partecipata per circa il 40 per cento dal gruppo bancario Intesa; il costo del prodotto della Novamont è di 3,80 euro al chilogrammo contro 1,20/25 euro dell'attuale materiale in uso nel mercato e l'operazione determinata dal decreto renderà utili notevoli alla azienda monopolista, che, tra l'altro, richiede il pagamento anticipato della merce –: se non ritenga che dietro un, almeno apparente, nobile scopo di prospettiva – cioè indirizzare la produzione di sacchetti di plastica da asporto verso materiali più ecologici – si prospetti invece il rischio di una gigantesca operazione speculativa che mette in ginocchio un comparto della nostra già fragile economia e consente utili sproporzionati ad un concorrente di mercato.
(3-02611)

Senato – seduta del 13 novembre

Sul rimborso dell'Iva indebitamente pagata sulla Tia

Patrizia BUGNANO (IDV), BELISARIO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che: risulta agli interroganti che sia il Ministero dell'economia e delle finanze che l'Agenzia delle entrate - a fronte del montare del contenzioso alimentato dalle richieste di rimborso da parte di cittadini ed imprese assoggettati al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto calcolata sulla tariffa ambientale per i rifiuti che ha sostituito la vecchia Tarsu e dalle sentenze a loro favorevoli di moltissimi giudici di pace - abbiano ribadito la validità di una circolare ministeriale in cui si sosteneva la correttezza dell'applicabilità dell'Iva alla Tia (tariffa di igiene ambientale). La situazione in atto, in assenza di un chiarimento del Governo, sta mettendo in difficoltà molti Comuni, molte società di riscossione e di gestione del servizio rifiuti, oltre che i contribuenti medesimi, atteso che già nel luglio 2009, la Corte costituzionale aveva chiarito la natura non tariffaria della Tia, senza che i successivi interventi normativi ed interpretativi del Governo rimuovessero i profili di illegittimità derivanti dalla pluriennale sovrapposizione dei due prelievi; la Corte costituzionale, con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009, ha infatti inequivocabilmente stabilito che la Tia ha natura tributaria. Con la circolare n. 3/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze e con una apposita norma interpretativa il Governo aveva individuato la Tia come prestazione di servizio assoggettabile all'Iva, applicando ad essa il regolamento risalente al 1999 per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento. La Corte di cassazione, con sentenza del 9 marzo 2012, n. 3756, ha confermato l'illegittimità dell'Iva sulla Tia; sia la Consulta che la Suprema Corte hanno meticolosamente ricostruito, nelle predette sentenze, il formarsi del quadro normativo di riferimento. La tariffa integrata ambientale (cosiddetta tia/2), di cui all'art. 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stata istituita previa soppressione e, dunque, in conseguente sostituzione della Tia. Essa non risulta ancora pienamente applicabile non essendo stato emanato il previsto regolamento attuativo, di cui ai commi 3 e 6 della disposizione citata. In base al comma 11 dello stesso art. 238, fino alla completa attuazione della tariffa integrata continuano ad applicarsi le discipline regolamentari prima vigenti e, dunque, la disciplina regolamentare della Tia (cosiddetta tia/1) ;

sebbene la Tia sia destinata a cedere il passo, con decorrenza 1° gennaio 2013, all'istituto tributo comunale "rifiuti e servizi" (RES) - da ultimo istituito con decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la questione relativa alla affermata soggezione della tia/1 all'Iva va risolta in coerenza con la pacifica natura tributaria della medesima, con la mancanza di disposizioni legislative che espressamente assoggettano a Iva le prestazioni del servizio di smaltimento dei rifiuti e con l'irrelevanza di diverse prassi amministrative (in effetti esistenti in alcuni territori), posto che la natura tributaria della tariffa va desunta dalla sua complessiva disciplina legislativa, e non da dette eventuali distorte prassi; in tal senso è sufficiente richiamare i principi affermati dalla Corte costituzionale la quale ha sancito che non è fondata, in riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, secondo periodo, nella parte in cui dispone che appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani e, quindi, della Tia prevista dall'art. 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22: la Tia, infatti, costituisce una mera variante della Tarsu disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 507 del 1993 e conserva la qualifica di tributo propria di quest'ultima (sentenza n. 238/2009 e ordinanze n. 300/2009 e n. 64/2010);

le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la Tia, disciplinata dall'art. 49 del decreto legislativo n. 22 del 1997, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma conserva la qualifica di tributo propria della Tarsu, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della Tia hanno natura tributaria (Sezioni Unite n. 14903/2010; Sezioni Unite n. 25929/2011);

stante la mancanza di espresse disposizioni legislative suscettibili di essere richiamate a presidio della soggezione a Iva della prestazione del servizio di smaltimento in sé e per sé considerata (disposizioni che, oltre tutto, ove esistenti, determinerebbero fondati dubbi di legittimità alla luce della normativa comunitaria - direttiva 2006/112/CE - che esclude in via generale l'assoggettamento a Iva di diritti, canoni e contributi percepiti da enti pubblici per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità), la Corte di cassazione civile, sez. V, nella sentenza 9 marzo 2012, n. 3756, non ha potuto che confermare la statuizione secondo cui gli importi pretesi a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono assoggettabili a Iva;

tenuto conto che un meccanismo di restituzione secca dell'Iva applicata alla Tia (e già incassata dallo Stato) appare piuttosto complesso, presupponendo calcoli elaborati che tengano conto delle detrazioni già applicate alle aziende, ed assai oneroso - alcune stime ne qualificano l'ammontare intorno ad un miliardo di euro - sono state prospettate da più parti ipotesi alternative, quali la detrazione a valere sulla dichiarazione dei redditi, di cui occorre però valutare rapidamente la fattibilità e la legittimità,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda dare seguito alla statuizione della Suprema Corte con cui i giudici hanno ribadito la natura tributaria in riferimento alla tariffa di igiene ambientale con esclusione corrispondente della debenza dell'Iva in riferimento alla Tia;

quali iniziative urgenti si intendano porre in essere, posto che la predetta sentenza riepiloga sentenze già conosciute delle Sezioni Unite e richiama espressamente la decisione della Corte costituzionale, per superare l'inerzia attuale e chiarire definitivamente le modalità di calcolo dei tributi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti;

come si intendano conseguentemente disciplinare le modalità e i tempi del rimborso Iva in riferimento alla Tia, non avente ad oggetto un rapporto tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria, ma un rapporto di natura privatistica tra soggetti privati, in particolare tra utente e concessionario del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, senza che ciò ponga in crisi lo svolgimento del servizio e i bilanci comunali ma in modo tale da assicurare inequivocabilmente il rispetto della sentenza della Corte costituzionale;

se non si ritenga opportuno valutare per tempo l'impatto della nuova tassa sui rifiuti e servizi, la quale, inizialmente studiata per bloccare le azioni di recupero dell'Iva da parte dei privati, rischia di tradursi in un ulteriore pesante aggravio dell'imposizione per via del nuovo meccanismo di computo.

(4-08658)

Camera – seduta del 14 novembre

Sull'istituzione di una autorità per i servizi locali

Fabio GARAGNANI (PDL). — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere – premesso che:

si fa riferimento alla situazione delle società *multyutility* con particolare riferimento ad Hera di Bologna ed alla necessità di maggiore trasparenza delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione e alla disparità delle tariffe che vengono applicate dal comune di Bologna e da quelli della provincia;

in seguito ad un confronto effettuato dall'interrogante, risulta una divergenza tariffaria anche con altri comuni dell'Emilia-Romagna, o di altre regioni, sull'erogazione dei servizi di luce, acqua e gas;

si sottolinea l'importanza del diritto, per il consumatore, di usufruire di servizi commisurati a tariffe adeguate, le quali, soprattutto in questo periodo, hanno subito numerosi aumenti;

la trasformazione delle aziende ex municipalizzate in società per azioni, se, da un lato, ha consentito alle medesime di diventare più competitive sul mercato, dall'altro, in mancanza di correttivi, rischia di privilegiare il fatturato o l'utile rispetto alla qualità del servizio, con proteste significative di cittadini ed utenti per l'aggravio delle spese della famiglia in un momento di grave crisi economica;

attraverso l'eventuale istituzionalizzazione dell'Autorità per i servizi locali, ad avviso dell'interrogante, verrebbe garantita maggior vigilanza ed omogeneità nell'applicazione delle tariffe su base comunale, provinciale e regionale, senza ledere l'autonomia e le prerogative degli enti suddetti sul consumo di luce, acqua, gas e sullo smaltimento dei rifiuti, evitando eccessive disparità sull'applicazione delle tariffe fra comuni di una medesima regione o fra regioni diverse;

il tutto in nome dell'uguaglianza dei cittadini dinnanzi alla legge e del diritto di usufruire di certi servizi in condizioni di parità in tutto il Paese. La figura dell'autorità per i servizi locali, potrebbe avere un ruolo anche di coordinamento, oltre che di vigilanza, sull'applicazione delle tariffe e sulla loro omogeneità locale —:

se si intendano assumere iniziative normative per l'istituzione di una autorità per i servizi locali la quale, senza ledere l'autonomia dei comuni, tuteli i cittadini da possibili danni e arbitrii, riguardanti disservizi o aumenti arbitrari e ingiustificati di tariffe in favore delle società incaricate di fornire il servizio.

(5-08446)

Sugli incentivi per la creazione di centrali a biomasse

Giorgio JANNONE (PDL). — *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro dello sviluppo economico.* — Per sapere — premesso che:

una rete di mini impianti e investimenti da 220 milioni di euro per la produzione di energia elettrica da biomassa, è questo il progetto della società Terrae che il 20 settembre 2012 ha presentato il piano industriale di fronte a una folta schiera di possibili finanziatori interessati alle rinnovabili, lanciando il primo *system integrator* italiano nel settore delle biomasse. Si tratta di un piano d'azione che nei prossimi sei anni, vedrà la realizzazione su tutto il territorio italiano di 67 impianti per un totale di potenza di 47 megawatt. Suddivisi in quattro impianti a biogas già in corso di realizzazione, 60 impianti a biogas o biomassa solida e un grande impianto da riconversione di ex zuccherifici. Il tutto, reso possibile dai nuovi incentivi del quinto conto energia, che favoriscono lo sviluppo e la distribuzione degli impianti a biomassa, e dalla rete di relazioni costruita da Terrae per sviluppare un sistema integrato. Un modo di fare biomassa di gruppo a cui, nel piccolo, guarda anche la regione Lombardia. Con un investimento da 3 milioni di euro per realizzare la prima rete di produzione energetica dagli scarti dei formaggi;

integrazione è la parola d'ordine della nuova maniera di «fare biomassa». Creando un sistema che non solo metta in contatto il mondo imprenditoriale agricolo con i finanziamenti e l'impiantistica, ma che lo guidi anche nella realizzazione e nella gestione remota degli impianti. «L'idea», spiega Federico Vecchioni, presidente di Terrae, «è quella di integrare in un unico soggetto tutti gli attori coinvolti nella filiera della generazione di energia. Agricoltori, produttori, fornitori di tecnologia e investitori finanziari. Del resto, per poter interpretare al meglio i nuovi incentivi, ottenendo risultati migliori, è necessario essere specialisti. Le opportunità al momento sono molte, ma per coglierle bisogna avere competenze tecniche»;

un mondo, quello dei nuovi incentivi proposti dal quinto conto energia ancora tutto da scoprire, con imprenditori e aziende di settore impegnati a decifrare i nuovi orientamenti. «I nuovi incentivi», spiega Filippo Peschiera, consulente di The European House Ambrosetti, «presentano una serie di cambiamenti notevoli e le bioenergie sono le più incentivate dal nuovo decreto. Tra le novità, l'introduzione dei contingenti, l'eliminazione della tariffa unica e il registro degli impianti. A essere privilegiati sono soprattutto i piccoli impianti, la cosiddetta minigenerazione. La biomassa a uso elettrico», conclude Peschiera, «è ancora un mercato di nicchia, ma ha un enorme margine di crescita. Sia per ragioni socio-occupazionali che per la grande possibilità di sviluppo della produzione di biomassa su tutto il territorio. Infatti, secondo la Ue, la potenzialità produttiva dell'Italia è al secondo posto, dopo la Germania». Un mercato, quello delle biomasse, che secondo gli operatori si gioca con regole diverse, rispetto a molti altri settori. «Per sviluppare un sistema biomassa», dice Vecchioni, «bisogna puntare sulla cooperazione, piuttosto che sulla competitività. La sfida per la distribuzione capillare sul territorio di impianti di minigenerazione, risiede nell'interpretare il mercato in maniera diversa, offrendo ai protagonisti la possibilità di associarsi in vari progetti. Le biomasse, infatti, sono un investimento strategico sotto il profilo imprenditoriale e bisogna unire le competenze per riuscire a ottimizzare i risultati»;

non resta a guardare la Lombardia, che ha appena stanziato 3 milioni di euro per costruire un nuovo sistema a energia pulita nella bassa mantovana, che funzionerà con gli scarti dei caseifici e degli allevamenti, provenienti da quindici aziende del territorio e trasportati con tubature interrato. Un impianto che entrerà in funzione a Borgoforte entro la metà del 2013. L'infrastruttura produrrà 7,8 milioni di kWh/anno da immettere nella rete di trasmissione nazionale. «Si tratta di un progetto all'avanguardia», commenta Marcello Raimondi, assessore regionale all'Ambiente, energia e reti, «che coinvolge una delle zone agricole più produttive della Lombardia. Una delle poche aree dove vengono prodotti sia il Parmigiano Reggiano che il Grana padano. L'impianto», conclude Raimondi, «permetterà non solo di risolvere i problemi di smaltimento del comparto zootecnico, ma anche di abbattere il 90 per cento delle emissioni di azoto grazie alla produzione energetica

con fonti rinnovabili»;

per quanto riguarda la Sicilia, occorre anche sottolineare che, entro il 2015, sarà operativa la prima centrale al mondo con tecnologia italiana a sali fusi. Si avvera così il sogno di Carlo Rubbia, il premio Nobel per la fisica che, quando ricoprì la carica di presidente dell'Enea, lanciò l'energia solare termodinamica come una delle soluzioni energetiche del futuro. La centrale a solare termodinamico e integrata a biomasse che realizzata da Enel Green Power fornirà elettricità sufficiente agli usi domestici di circa 40 mila famiglie. L'impianto in provincia di Catania — con un investimento di 200 milioni di euro — avrà una potenza di 30 megawatt (MW) ed è già in fase di autorizzazione; produrrà il 60 per cento di una centrale di pari potenza a fonti fossili (una quantità di energia doppia rispetto a quella prodotta dal solare fotovoltaico). Lo ha annunciato Enel Green Power mercoledì 19 settembre 2012 nel corso di un convegno a Palermo, dopo la fase sperimentale e pionieristica dell'Enea e dell'Enel a Priolo, dove è stata collaudata e affinata la tecnologia a sali fusi (molto più efficiente e meno inquinante di quella basata sul riscaldamento di oli);

secondo le stime di Anest (Associazione nazionale per l'energia solare termodinamica), il numero di personale direttamente occupato in una centrale di queste dimensioni può arrivare fino a 150 persone. Nel corso del convegno siciliano, è stato sottoscritto un documento di impegno sullo sviluppo del solare termodinamico in Sicilia — nel rispetto dell'ambiente e della vocazione dei territori — sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Corrado Clini, da rappresentanti politici, della Confindustria e dei sindacati. «Il solare termodinamico può arrivare a competere entro il 2020 con il costo del kilowattora prodotto dal petrolio», ha dichiarato Gianluigi Angelantoni, presidente di Anest —

quali iniziative i Ministri intendano adottare al fine di incentivare la creazione di centrali a biomasse, unite in consorzio come accaduto in Sicilia, oppure al fine di fornire maggiori risorse per lo sviluppo di centrali energetiche basate su energie rinnovabili.

(4-18546)

Sulla responsabilità solidale negli appalti

Alessandro PAGANO (PDL). — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che: le disposizioni recentemente introdotte dall'articolo 13-ter del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 cosiddetto decreto crescita, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sulla responsabilità solidale negli appalti, divenute pienamente operative dall'11 ottobre 2012 per i pagamenti relativi ai contratti stipulati dal 12 agosto 2012, stanno creando una serie di difficoltà alle imprese;

secondo quanto pubblicato dal quotidiano «*Italia Oggi*», il 12 novembre 2012, con la circolare n. 40 dell'8 ottobre 2012, l'Agenzia delle entrate ha previsto infatti la possibilità per le imprese appaltatrici e subappaltatrici di autocertificare il rispetto degli obblighi tributari relativi al versamento dell'iva e delle ritenute fiscali, in modo da poter evitare l'attestazione di un professionista abilitato per ottenere il pagamento delle proprie prestazioni; tale possibilità, tuttavia, non sembra semplificare la procedura che si innesca per ottenere il pagamento di una prestazione di appalto o subappalto, in considerazione del fatto che nella maggior parte dei casi anche l'autocertificazione, sebbene firmata dall'impresa, richiederà l'ausilio di un professionista;

lo scenario che si sta configurando appare, a giudizio dell'interrogante, quantomeno paradossale se si considera che se ogni committente, per evitare il rischio di una sanzione da 5 mila a 200 mila euro, prima di pagare l'appaltatore gli chiede, con la fattura per le prestazioni, anche un'autocertificazione del rispetto degli obblighi tributari a esse connessi e lo stesso fa ogni appaltatore ai propri subappaltatori per evitare il rischio della responsabilità solidale in caso di mancato adempimento a tali obblighi, c'è il pericolo che in molti casi costi e tempi dell'attività amministrativa necessaria agli adempimenti documentali relativi alle prestazioni d'appalto e subappalto finiscano per superare costi e tempi delle prestazioni stesse;

il suesposto articolo descrive, inoltre, che gli operatori economici, evidenziano che tale nuovo e pesante adempimento, che si sta manifestando attualmente tra gli imprenditori, sta accentuando i profili di criticità, in considerazione della valutazione dei rischi di violazioni penali che incombono sulle autocertificazioni non correttamente compilate;

in assenza di precise delimitazioni dell'ambito di applicazione, la norma infatti interviene indipendentemente dal valore del contratto e dalla tipologia dell'attività svolta e quindi le sanzioni potrebbero trovare applicazione anche per casistiche marginali;

quanto detto potrebbe manifestarsi, secondo «*Italia Oggi*» in occasione del pagamento della manutenzione periodica di una caldaia di un negozio, ad esempio, oppure per la riparazione di un'auto aziendale, o ancora per la rettifica di un pistone, la levigatura di una sedia, la zincatura di un portone;

la sanzione minima di 5 mila euro che rischia il committente che non abbia verificato, prima di procedere al pagamento dell'appaltatore, il corretto adempimento da parte di quest'ultimo e dei suoi eventuali subappaltatori degli obblighi tributari relativi al contratto stesso, sarà in molti casi sproporzionata, perché non limitata al corrispettivo del contratto (come previsto invece per la responsabilità solidale tra l'appaltatore e subappaltatore) e finirà per penalizzare soprattutto le imprese di piccole dimensioni;

in altri casi è plausibile che l'appaltatore e il subappaltatore, che non hanno ricevuto ancora il pagamento dal proprio committente delle fatture già emesse per il contratto, non riusciranno più ad ottenere la retribuzione

proprio a causa del mancato pagamento determinato dall'impossibilità di versare la relativa iva; l'interrogante rileva, in considerazione di quanto suesposto, disposizioni introdotte dall'articolo 13-ter del decreto- legge n. 83 del 2012, rischiano di causare un grave blocco per le imprese e i corrispondenti pagamenti delle fatture per effetto della responsabilità estesa, determinata da un adempimento amministrativo-fiscale indubbiamente controverso —:

quali orientamenti, nell'ambito delle rispettive competenze, intendano esprimere con riferimento a quanto esposto in premessa, posto che le disposizioni introdotte dall'articolo 13-ter del decreto-legge n. 83, convertito dalla legge 7 agosto, n. 134, rischiano di provocare ulteriori difficoltà alle imprese ed, in particolare, a quelle di piccole dimensioni già costrette a fronteggiare una grave crisi economica e una pressione fiscale fra le più elevate a livelli mondiali;

quali iniziative, conseguentemente, intendano intraprendere nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di porre rimedio ad una disposizione normativa che, come esposto in premessa, appare paradossale e controversa, che determina ulteriori rallentamenti nell'ambito dell'esercizio di impresa e i cui oneri e adempimenti fiscali, burocratici e amministrativi, rappresentano i maggiori ostacoli penalizzanti per chi intende avviare un'attività imprenditoriale nel nostro Paese. (5-08439)

Sugli incentivi per la creazione di aziende dedite alla «green economy»

Giorgio JANNONE (PDL). — *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

la disoccupazione in Italia ha raggiunto il 10,6 per cento. Una percentuale destinata a salire nel 2013 di quasi un altro punto. Un quadro a tinte fosche quello dipinto dall'ultimo rapporto Istat. Ma c'è un settore che sembra poter invertire questa tendenza o che in qualche modo pare tracciare un sentiero per ripartire. È la *green economy*, l'impresa verde. Secondo i dati presentati nel rapporto Green Italy 2012 di Unioncamere e Fondazione Symbola, realizzato con il patrocinio dei Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, infatti le assunzioni nei settori «verdi» dell'economia sono in forte crescita, raggiungendo picchi del 38,2 per cento, oltre un terzo del numero complessivo delle assunzioni programmate (stagionali inclusi) da tutte le imprese italiane dell'industria e dei servizi. Un vero *boom* quello del settore verde dell'economia in cui crede almeno un quarto delle imprese italiane: il 23,6 per cento infatti punta su una riconversione in termini di sostenibilità per superare la crisi in atto;

una «peculiarità» dell'industria italiana che non solo fa bene all'ambiente, ma stimola la crescita. Stando allo studio di Unioncamere, infatti, sono tante le imprese italiane che puntano sulla «riconversione in chiave ecosostenibile dei comparti tradizionali»: dalla chimica alla farmaceutica all'*high-tech*, passando per l'agroalimentare e l'industria tessile e l'edilizia, fino ai servizi, senza dimenticare rinnovabili e rifiuti. Per Symbola e Unioncamere si tratta di una «rivoluzione verde che attraversa il Paese da nord a sud, tanto che nelle prime 10 posizioni per diffusione delle imprese che investono in eco-tecnologie ci sono 4 regioni settentrionali e 6 del centro-sud. A guidare la classifica è la Lombardia con 69 mila eco-imprese diffuse sul suo territorio; al secondo posto c'è il Veneto con quasi 34 mila aziende verdi, al terzo il Lazio con 33 mila. E poi a seguire l'Emilia-Romagna, la Campania, la Toscana, il Piemonte, la Sicilia, la Puglia e le Marche. E i risultati sono eccellenti anche per quanto riguarda l'apertura del mercato del lavoro. «Sul totale di 631 mila assunzioni complessive programmate, 241 mila sono ascrivibili ad imprese che credono nella *green economy*, delle 358 mila imprese che hanno investito negli ultimi tre anni in tecnologie green, ben il 20 per cento prevede nel 2012 di assumere» si legge nel rapporto;

questo promettente risultato è dovuto al fatto che ben «il 37,9 per cento di queste imprese ha introdotto innovazioni di prodotto o di servizio nel 2011, contro il 18,3 per cento delle imprese» meno verdi, dicono da Symbola. Lo stesso vale per la propensione all'*export*: il 37,4 per cento vanta presenze sui mercati esteri (contro il 22,2 per cento di chi non investe nell'ambiente). E per rientrare nelle politiche *green* dell'Unione europea, ma anche per tentare di rilanciare l'economia italiana è necessario passare da qui: secondo il presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanella, «l'economia verde può rappresentare una chiave strategica per superare questa lunga crisi, uscendone in grado di costruire un futuro più sostenibile», per il «laboratorio verde dell'Italia di domani». D'accordo anche il Ministro delle politiche agricole Mario Catania che durante la presentazione del rapporto ha sottolineato come, in realtà, le aziende abbiano capito quale sia il reale futuro del Paese: il modello di sviluppo da costruire deve puntare sulla compatibilità di ambiente e territorio —: quali iniziative il Governo intenda adottare al fine di incentivare la creazione di aziende dedite alla «*green economy*» e di promuovere interventi a favore di questo nuovo comparto lavorativo. (4-18540)

Sulla normativa sui sacchetti della spesa biodegradabili

Carmine Santo PATARINO (FLPTP). — *Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* — Per sapere — premesso che:

moltissimi produttori dei sacchi in plastica, appartenenti all'Associazione AssoEcoPlast, oltre a lamentare gravi problemi derivanti dalla pesante crisi che ha colpito la maggior parte delle aziende italiane, sono fortemente

preoccupati per il futuro delle proprie attività che, secondo le loro denunce, corrono il rischio di chiusura per alcune decisioni promosse ultimamente dal Governo;

secondo tali denunce viene rilevato che:

a) il 24 marzo 2012 è stata approvata una legge di conversione di un decreto-legge (n. 2 del 2012) che viola la direttiva europea sugli imballaggi (94/62/CE);

b) l'articolo 2 di detto decreto modifica il divieto originale di commercializzazione dei sacchi in plastica non biodegradabile, facendo riferimento alla norma UNI EN 13432:2002 che di fatto proibisce l'utilizzo della plastica resa biodegradabile con additivi;

c) il riferimento alla norma tecnica UNI EN è inappropriata perché riguarda la compostabilità degli imballaggi;

d) compostabilità e biodegradabilità non sono la stessa cosa, la prima è la conseguenza di un processo controllato dall'uomo, mentre la seconda è un fenomeno naturale che può avvenire grazie a molteplici fattori;

e) il decreto-legge prevede che le sanzioni ai produttori di sacchi non conformi a questa legge verranno applicate a partire dal 1° gennaio 2014;

f) contravvenendo a quanto stabilito dalla direttiva si starebbe profilando una anticipazione delle sanzioni sopra descritte al 1° gennaio 2013;

g) a ciò si aggiunga che l'intero impianto della normativa italiana sui sacchi da asporto merci è stata duramente contestata dalla Commissione europea, la quale in una sua lettera inviata al Governo italiano il 26 ottobre 2012 ha evidenziato come la legge 24 marzo 2012, n. 28, non sia in linea con la direttiva europea per le seguenti ragioni: a) ha violato l'obbligo di notifica; b) ha violato l'articolo 18 della direttiva 94/62/CE, il quale obbliga gli Stati membri ad ammettere sul proprio territorio imballaggi conformi alla direttiva europea –: se non si ritenga opportuno assumere iniziative al fine di venire incontro alle esigenze di quei produttori, scongiurando, in tal modo, il pericolo della chiusura delle loro aziende.

(4-18552)